



Comune di
CORNATE D'ADDA (MB)
TASI 2018

CHI E' TENUTO AL VERSAMENTO DELLA TASI

Tutti coloro che sono:

- proprietari di immobili (fabbricati, aree edificabili);
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- occupanti degli immobili a qualsiasi titolo (locazione, uso gratuito, ecc.) .

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

In tali ipotesi il versamento della TASI dovrà essere effettuato:

- **per il 70 per cento dal titolare del diritto reale (proprietario o altro);**
- **per il 30 per cento dall'occupante (ad eccezione del detentore che utilizza l'immobile come propria abitazione principale).**

IL VERSAMENTO NON E' DOVUTO PER:

A. l'abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) sia per i possessori che per gli utilizzatori, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

B. terreni agricoli.

BASE IMPONIBILE

Fabbricati: Rendita catastale dell'immobile, **rivalutata del 5%** e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- **160** fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- **140** fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- **80** fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- **65** fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- **55** fabbricati della categoria catastale C/1

Area edificabile: valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2016 in base alle nuove zone del PGT adottato nel 2012.

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: la base imponibile è ridotta del 50%. L'art.14 del Regolamento I.U.C. definisce quali fabbricati rientrano in tale casistica e le modalità per usufruire della riduzione.

Fabbricati di interesse storico e artistico: la base imponibile è ridotta del 50%.

COMODATO

La Legge n. 208/2015 ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi in comodato a parenti in primo grado (**genitori/figli**) che la utilizzino come propria abitazione di residenza, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- il contratto di comodato sia **registrato**;
- il comodante possieda **un solo altro** immobile in Italia e vi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, **nello stesso Comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria **dichiarazione IMU** (modalità applicative circolare n. 1/DF del 2016).

ALIQUOTE 2018

Il versamento dovrà essere effettuato in base alle aliquote stabilite con delibera di Consiglio Comunale N. 31 del 02/07/2015:

Aliquota dello 0,19% (1,9 per mille) applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Aliquota dello 0,1% (1 per mille) solo per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa).

Aliquota dello 0,1% (1 per mille) per fabbricati rurali ad uso strumentale.

ATTENZIONE: Le aliquote per l'anno 2018 non sono variate rispetto all'anno 2017.

PAGAMENTO

1° rata entro il 18 giugno 2018

- **acconto pari al 50%** dell'imposta dovuta;

2° rata entro il 17 dicembre 2018

- **saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno 2018.

Il pagamento non è dovuto per gli importi uguali o inferiori a € 5,00 annuali.

COME SI VERSA

I versamenti devono essere effettuati con **modello F24** (reperibile e pagabile presso qualsiasi sportello bancario o postale), o con apposito bollettino di c.c.p approvato con Decreto Ministeriale utilizzando i seguenti codici tributo:

CODICE CATASTALE COMUNE DI CORNATE D'ADDA	TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICI TASI
D019	Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9	3958
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
	Aree fabbricabili	3960
	Altri fabbricati	3961
	Interessi da accertamento	3962
	Sanzioni da accertamento	3963

DICHIARAZIONE TASI

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio tributi nei seguenti giorni:

- martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.45

Tel.: 039 6874231 – fax: 039 6926119 – e mail: tributi@comune.cornatedadda.mb.it

Il tributo è versato in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente.

Sul sito www.comune.cornatedadda.mb.it è attivo il link per permettere il calcolo della TASI on-line.

Presso i CAF sono attivi servizi di supporto ai cittadini per assistenza fiscale relativi alla compilazione del modello 730, Unico, IMU e TASI.

VALORI A SOLO FINE ORIENTATIVO DELLE AREE EDIFICABILI RELATIVI ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE ED ADOTTATA (invariati dall'anno 2012)

I seguenti valori non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.

PRG VIGENTE	ZONA	PGT ADOTTATO	ZONA	EURO/mq
Zona "A"	Edifici di carattere storico artistico - centri storici urbani	Zona "A" /PRA PRB	Centro storico e nuclei sparsi di antica formazione	vedi NOTA 1)
Zona "B1"	Edifici di valore storico,architettonico, o ambientale			vedi NOTA 2)
		Zona "B1" (NOTA 4) Art. 15.2	Area residenziale esistente e di completamento a bassa densità	105,80
Zona "B2a"	Aree edificate di completamento residenziale	Zona "B2" Art. 15.3	Area residenziale esistente e di completamento a media densità	126,10
Zona "B2b"	Aree edificate di completamento residenziale	Zona "B3" Art. 15.4	Area residenziale esistente e di completamento ad alta densità	126,10
Zona "C"	Aree di espansione residenziale integrata soggette a P.L.	Zona ex "C" Artt. 15.5.2 e 15.5.3	Aree di espansione residenziale integrata soggette a P.A. o P.d.C.C.	84,06
		Zona "ATR" Art. 16	Ambito destinato a residenza vedi NOTA 3	70,00
Zona "D1a"	Insedimenti produttivi saturi	Zona "D1" Art. 17.1	Area produttiva satura e/o di riconversione	94,57
Zona "D1b"	Insedimenti produttivi in tessuti edilizi misti	Zona "D1a" Art. 17.1.1	Area produttiva non satura e/o di riconversione	94,57
Zona "D1c"	Insedimenti produttivi da integrare	Zona "D2" Art. 17.2	Area produttiva consolidata	84,06
Zona "D2"	Insedimenti commerciali e direzionali	Zona "D3" Art. 17.3	Area direzionale, commerciale e ricettiva	105,80
Zona "D3"	Insedimenti sportivi e ricreativi di interesse pubblico			10,51
Zona "D4"	Aree strategiche a funzione sociale dell'ambiente	Zona "D4" Art. 17.4	Area strategica vocazione ricreativa e commerciale	17,80
Zona "D5"	Aree ad alto valore strategico produttivo e commerciale	Zona "D5"/ATP Artt.17.5-18	Area produttiva strategica a vocazione commerciale Ambiti di trasformazione produttiva (vedi NOTA 4)	100,00
Zona "F1"- "F2"- "F3"	Aree per servizi e infrastrutture di interesse comunale comprendente: AI/APIIC/APIII/AS/PPU/PPUI/VGS/AS (TAV 13 PRG VIGENTE)	Zona ATS/Spu/Spr Artt. 20.5, 22, 23	Aree per servizi e/o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale Aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico Servizi e attrezzature private di interesse generale	10,51
		Verde privato Art. 19	applicare il 10% al valore dell'area di PGT a cui fa riferimento	8,46 9,46 12,61
		Zona E3 Art. 20.4	Aree boscate e filari di compensazione paesaggistico ambientale	Valore agricolo
Per Zone B/C/D	coefficiente riduttivo per costruzione di eventuali strade, ecc. (al metro lineare) Tale riduzione può essere applicata solo a terreni non soggetti a Piano Attuativo e non potrà superare il 40% del totale ottenuto con i valori unitari della presente tabella. Ne consegue che il valore ridotto non può essere inferiore al 60% del valore calcolato iniziale.	Per zone B1/B2/B3/ ex C/ATR/ATP	coefficiente riduttivo per costruzione di eventuali strade, ecc. (al metro lineare) Tale riduzione può essere applicata solo a terreni non soggetti a Piano Attuativo e non potrà superare il 40% del totale ottenuto con i valori unitari della presente tabella. Ne consegue che il valore ridotto non può essere inferiore al 60% del valore calcolato iniziale.	1363,10
NOTA 1) Per le zone A in generale e per i PRA non si impone la fissazione di un valore di area edificabile in quanto trattasi di edificio. Qualora, per condizioni non prevedibili, si venissero a trovare nelle condizioni di area nuda ed edificabile, si applicano i valori della zona B3 (ex B2b).				
NOTA 2) La zona B1 contempla aree edificate. Qualora, per effetto di demolizioni si venissero a creare aree libere o in caso di presenza di aree libere residue, si applicano valori della zona B3 (ex B2b).				
NOTA 3) Il minor valore attribuito rispetto ai terreni non assoggettati a Piano Attuativo è da attribuirsi principalmente alla necessità di approvazione dei P. A. stessi che peraltro, è competenza del Consiglio Comunale e di Giunta Comunale.				
NOTA 4) Il valore delle aree ATP assoggettate alla delocalizzazione di attività industriali esistenti (AT16, AT17, AT11) si abbatte del 60%.				